

Volete la dimostrazione..? (*No! no!*) La dovete subire! (*Ooh! ooh!*)

Era una figura rettorica!

La dimostrazione che i decreti reali e ministeriali debbano essere interpretati così, ve la dà il magistrato, ve la dà la così detta giurisprudenza. Voi citate la giurisprudenza, ma non avete mai detto specificatamente: la sentenza *a* o *b* dice questo o dice quest'altro. Orbene, vi leggo la sentenza la più recente, dell'agosto del 1912.

Questa sentenza parla d'un certo Salvagni che era un patentino, ed osserva che il Ranuzzi, suo capo, per le sue condizioni di salute e per la sua età (aveva 71) anni non frequenta con l'assiduità che dovrebbe la farmacia cui è preposto e lascia che tutte le ricette vengano spedite dall'assistente Silvagni. Se non ché quanto a quest'ultimo fatto nulla si ravvisa in esso d'illegale, poichè il farmacista che ha l'assistente ha bene il diritto, se così crede, di fare spedire tutte le ricette ad esso assistente limitandosi lui a sorvegliarlo e a dirigerlo se del caso ». E soggiunge.

VENDITTI, *relatore*. Legga l'articolo 56 del testo unico della legge sanitaria, il quale non è che l'articolo 26 legge 1888, che fa obbligo della residenza permanente in farmacia al direttore; quindi l'assistenza è interpretata così: assistenza al direttore, che permanentemente deve stare nella farmacia.

MERLANI. Queste sono sentenze di magistrati!

VENDITTI, *relatore*. Ma i magistrati sbagliano; e in questa materia hanno sbagliato spesso; onde la urgenza di questa legge, come dissi.

MERLANI. Sono sentenze di magistrati del 1912. Ora sentite cosa è detto appresso: « Circa il fatto poi che il Ranuzzi non dimora permanentemente in farmacia, dottrina e giurisprudenza hanno, si può dire, unanimemente ritenuto che la tale permanenza continua non debbesi interpretare in modo letterale ed assoluto così da ravvisare contravvenzione nel fatto del farmacista, che lasci qualche volta solo in farmacia l'assistente, e nel fatto che costui spedisca delle ricette senza essere personalmente assistito nel momento della spedizione dal direttore farmacista ».

« E il collegio aderisce alla opinione prevalente, poichè opinando diversamente si riuscirebbe ad una interpretazione vessatoria pel farmacista e si renderebbe presso che inutile l'opera degli assistenti, i quali, no-

stante l'abilitazione da loro ottenuta, non altro per tal guisa non verrebbero ad essere che dei semplici collaboratori materiali di esso farmacista.

« Ora ciò non ha certo voluto il legislatore, il quale nell'imporre l'esistenza per ogni farmacia di un direttore farmacista e nell'imporre eziandio a costui l'obbligo della dimora, ha mirato al raggiungimento di un duplice scopo: ha voluto cioè in primo luogo impedire che gli assistenti farmacisti potessero fare un'ingiusta concorrenza a chi per merito di studi e con sacrifici pecuniari conseguì la laurea in farmacia, e dall'altro ha voluto far sì che per ogni farmacia esista un tecnico fornito di cognizioni tali, da poter venire in aiuto con il suo consiglio e la sua abilità agli assistenti farmacisti tutte le volte che costoro ne sentano il bisogno. Ed entrambi questi due scopi sono pienamente raggiunti ogni qualvolta esista un direttore farmacista e questi si trovi in tali condizioni da potere essere quando occorra... (*Interruzioni del deputato Cotugno*).

Onorevole collega voi siete dell'estrema e per solidarietà non dovrete interrompermi, anzi dovrete aiutarmi. (*Si ride*).

« ...consultato dall'assistente e possa costui concorrere con la sua opera e consiglio ».

Questo è il responso del potere giudiziario, questo è il responso della patria magistratura.

VENDITTI, *relatore*. Questa è una sola sentenza, e le altre contrarie?

MERLANI. Non mi concedete neppure che ne legga una e volete che ne porti delle altre? (*Si ride*).

Voi in base ad una giurisprudenza fantastica, in base a interpretazioni poco esatte, per un amore sviscerato verso i farmacisti e gli studenti, per una specie di antipatia verso questi poveri patentini, voi avete dettato il famoso articolo 28-ter che spiace anche allo stesso Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come? come? (*Si ride*).

MERLANI. Ed infatti prima con molto stento avete partorito quest'articolo (*Si ride*):

« Agli effetti dell'articolo 15, ecc. » che finisce così: « costoro (sono i patentini) a norma del regolamento (il quale Dio sa dopo quanto tempo verrà) potranno sostituire il titolare nell'esercizio, solo nelle ore di riposo o nei casi di breve assenza ».

VENDITTI, *relatore*. Questo domandava il vostro Sichel, e l'onorevole Giolitti ha